

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il 21 marzo 2023 alle ore 16.00 presso la sede di Via dei Mille 1, Napoli si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Caraxe, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Dott.ssa Anna Falcitore, la quale chiama alle funzioni di Segretario la dottoressa Valentina Nasti. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti complessivamente n. 7 soci nelle persone di: Anna Falcitore, Maria Francesca Cali, Laura Minutillo, Sergio Ciannella, Akemy De Rosa Falcitore, Valentina Nasti, Barbara Tondi.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative delle ETS, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 460/97.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto all'Agenzia delle Entrate e di caricare il file aggiornato sulla piattaforma del RUNTS.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17.50.

IL SEGRETARIO

[Firma]

IL PRESIDENTE

[Firma]



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

1. L'Assemblea straordinaria dei soci si è riunita il giorno 17/11/2011, alle ore 17.00, presso la sede della società, in via ...

2. L'Assemblea ha deliberato:

2a. La modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale, recante la denominazione della società, da ... a ...
3a. La modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale, recante la sede della società, da ... a ...
4a. La modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale, recante la durata della società, da ... a ...
5a. La modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale, recante la ripartizione delle quote di partecipazione, da ... a ...
6a. La modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca degli amministratori, da ... a ...
7a. La modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei revisori, da ... a ...
8a. La modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei liquidatori, da ... a ...
9a. La modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei delegati, da ... a ...
10a. La modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei procuratori, da ... a ...
11a. La modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei sindaci, da ... a ...
12a. La modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei consiglieri, da ... a ...
13a. La modifica dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei direttori, da ... a ...
14a. La modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei vice direttori, da ... a ...
15a. La modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei collaboratori, da ... a ...
16a. La modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei dipendenti, da ... a ...
17a. La modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei fornitori, da ... a ...
18a. La modifica dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei clienti, da ... a ...
19a. La modifica dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei partner, da ... a ...
20a. La modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, recante la nomina e revoca dei soci, da ... a ...

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità. L'Assemblea ha deliberato di approvare il presente verbale e di nominare il ...
Fatto il giorno 17/11/2011, alle ore 17.00, presso la sede della società, in via ...

[Firma illeggibile]
[Firma illeggibile]



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

<< CARAXE >>

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita tra:

Anna Falcitore nata a Napoli il 5/12/1968 C.F. FLCNNA68T45F839I
Maria Francesca Calì nata a Napoli il 14/07/1967 C.F. CLAMFR67L54F839R
Laura Minutillo nata a Napoli il 5/4/1966 C.F. MNTLRA66D45F839B
Sergio Ciannella nato a Napoli il 21/01/2001 C.F. CNNSRG01A21F839T
Akemy De Rosa Falcitore nata a Cali (Colombia) il 04/07/2001 C.F. DRSKMY01L44Z604A
Valentina Nasti nata a Napoli l'11 gennaio 1983 C.F. NSTVNT83A51F839G
Barbara Tondi nata a Napoli l'11 gennaio 2000 C.F. TNDBBR00A51F839D

nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: <<CARAXE APS>> (di seguito chiamata semplicemente Associazione), *nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 art. 26.*

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, in via dei Mille, 1 – 80121.

L'Assemblea straordinaria può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Il trasferimento di sede legale all'interno del territorio comunale non richiede modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

B. Carax
C. Carax

Adesione

Adesione



ART. 5 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha specifiche finalità orientate ad approfondire lo studio dell'uomo in un'ottica ecologica e si propone di favorire un processo di conoscenza delle potenzialità evolutive presenti normalmente nell'individuo e nei sistemi sociali nei quali è inserito, attraverso lo studio del suo funzionamento a livello fisico, energetico, emotivo, mentale e relazionale.

L'Associazione mira a sostenere il benessere e la ricerca di libertà e di aderenza a se stessi, ai propri principi e valori in ogni contesto della vita quotidiana: sfera affettiva, professionale e sociale, con la prospettiva di formare un'etica personale e relazioni costruttive che tengano conto soprattutto del valore della solidarietà umana e sociale.

L'Associazione quindi promuove il confronto, lo scambio e l'interazione con altri enti del terzo settore, scuole, singoli operatori, professionisti, enti pubblici e provati che agiscono nello stesso ambito di ricerca e con finalità affini.

Si propone, altresì, di migliorare la qualità dei servizi sociali, socio-sanitari, culturali ed educativi, promuovendo la realizzazione dell'integrazione tra i vari soggetti (pubblici e privati) impegnati nella gestione delle politiche e dei piani territoriali (nel settore delle politiche sociali e sociosanitarie, culturali, ambientali, del lavoro).

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati attraverso azioni concrete, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L. 223/1990 e successive modificazioni (lettera j dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera y dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in attività di:

- ricerca-azione su problematiche legate allo sviluppo locale, alle politiche sociali, al mercato del lavoro, alle politiche culturali;
- ricerca-azione volta a delineare nuovi percorsi di intervento integrati tra pubblico e privato (profit e non profit) e a promuovere lo sviluppo di nuove imprese sociali e professioni di aiuto;
- progettazione e realizzazione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento, per operatori psico-socio-sanitari delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, percorsi di consulenza, iniziative editoriali e stages di studio sui temi dello sviluppo delle politiche sociali e sociosanitarie, sul monitoraggio e la valutazione di programmi, interventi e progetti, nei settori dello sviluppo locale, della cultura e della cooperazione internazionale;
- consulenza alla creazione e allo sviluppo di imprese e/o realtà associative operanti nei settori dello sviluppo locale, delle politiche sociali e sociosanitarie, delle politiche culturali ed educative.

Le attività di consulenza riguarderanno, a titolo esemplificativo, la progettazione, la dimensione organizzativa, la gestione delle risorse umane, la gestione delle reti locali e dei processi di integrazione.

L'Associazione, in via propedeutica ed al fine di realizzare concretamente i sopracitati scopi associativi, si propone di stipulare convenzioni e contratti con enti ed istituzioni per la prestazione di servizi connessi con lo scopo sociale.

Organizza, a tal fine, e patrocina seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e diffondere la pratica delle professioni di aiuto (counselling, psicoterapia).

Realizza pubblicazioni e si propone di editare riviste, libri, DVD, etc., con carattere scientifico, culturale e di ricerca nel campo della psicologia e della psicoterapia, al fine di valorizzare le professioni di aiuto.

Promuove la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe anche al fine di creare Associazioni sovranazionali in accordo con le direttive CEE.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altri soggetti che perseguono fini comuni, anche attraverso gemellaggi, collegamenti operativi e ogni altro strumento ritenuto opportuno.

ART. 6 – Ammissione e numero degli associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Associazione altri enti del

terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione dell'attività svolta in ambito sociale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro degli associati; la quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi o che non adempie senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla stessa, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- il Revisore legale (se nominato).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti da almeno tre (3) mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente mediante avviso scritto - anche in modalità elettronica - da inviare almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, di prima e di seconda convocazione;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità della convocazione dell'Assemblea;
- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando se ne ravvisa la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, trascritto dall'estensore su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali - ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore - e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Bress
Guerde
Santini

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore.

L'Assemblea ha in sede ordinaria i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive dell'Associazione;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

ART. 13 – l'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'articolo 28 del presente Statuto;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 14 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio direttivo:

- elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e - se previsto - il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre (3) membri fino ad un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per cinque (5) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.



Art. 16 – Organi di controllo

L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Libri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 – Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 25 – I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 27 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto
Napoli, 23/03/2023

Aure Felciore
René Fusa se
Luca Iulio
Ariano de Rosa Felciore

Sergio Culla
Valentino Neri
Berbero



Direzione Provinciale di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	15875	2023	ESENTE
REGISTRATO AL N.	21/01	Data versam.	
MOD. 71/M add.			
TOTALE VERSATO	ESENTE		
PROFETTORE	P. Neri		